

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 febbraio 2021, n. 112
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Sottomisura 6.4 "Sostegno per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".
Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Sottomisura 6.4.

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di febbraio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Sottomisura 6.4:

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D. Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2017 e la DAdG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 gli incarichi richiamati;

VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia BURP n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha conferito ad interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019 e fino all'insediamento del nuovo responsabile;

VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20 maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/sottomisura del PSR Puglia 2014-2020;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,

C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale delle Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativamente all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, n. 2393 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo 2016 e con DAdG n. 193 del 12 settembre 2019, così come modificati ed integrati;

VISTA la scheda della Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" SOTTOMISURA 6.4 "Sostegno per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole";

VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali;

CONSIDERATO che:

- con DAdG n. 54 del 10/04/2017, pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Sottomisura 6.4, successivamente modificato ed integrato con le DadG n. 58 del 21/04/2017, n. 103 del 19/06/2017, n. 104 del 19/06/2017, n. 165 del 09/08/2017, n. 173 del 08/09/2017, n. 196 del 05/10/2017, n. 208 del 18/10/2017;
- con differenti provvedimenti della Autorità di Gestione saranno concessi gli aiuti a valere sulla Sottomisura 6.4 per le ditte che hanno partecipato al predetto bando e la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole;
- fermo restando quanto stabilito nella determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso, si riportano nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti concessi a valere sulla Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020";

Per quanto innanzi riportato, si propone:

- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Allegato A "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020", composto da n. 20 (venti) facciate, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell'Allegato A predetto, si rimanda alla scheda della Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni dell'Avviso, nonché alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Giacchino Ruggieri)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Allegato A "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020", composto da n. 20 (venti) facciate, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell'Allegato A predetto, si rimanda alla scheda della Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni dell'Avviso, nonché alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e reso disponibile nel sito internet psr.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche per lo Sviluppo Rurale e Ambientale;
 - sarà pubblicato all'Albo telematico della Regione Puglia e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un "Allegato A" costituito da n. 20 (venti) facciate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)

Il presente Allegato A di cui alla DAG 112
del 26.02.2021 è composto da 20 fogli
L'Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014 – 2020
Dr. ssa Rosa Fiore

ALLEGATO A

**Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione
degli aiuti a valere sulla Sottomisura 6.4 del PSR Puglia
2014-2020.**

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| 1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI | 3 |
| 1.1. Tipologia degli aiuti | 3 |
| 1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta | 5 |
| 1.2.1 Domanda di pagamento dell'anticipo | 6 |
| 1.2.2. Domanda di pagamento dell'acconto | 6 |
| 1.2.3 Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere | 8 |
| 1.3. Modalità di pagamento delle spese..... | 10 |
| 2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI | 11 |
| 2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi | 11 |
| 2.2. Autorizzazioni | 12 |
| 3. VARIANTI ED ADATTAMENTI TECNICI | 12 |
| 3.1. Tipologie di variante | 12 |
| Variante di progetto | 12 |
| Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione..... | 13 |
| Variante per cambio di beneficiario | 14 |
| 3.2. Principi generali..... | 15 |
| 3.3. Termini per la presentazione delle varianti | 16 |
| 3.4 Gestione procedurale delle richieste di variante | 16 |
| 3.5 Disciplina degli adattamenti tecnici | 16 |
| 3.6 Rimodulazione | 17 |
| 4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE | 18 |
| 5. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI | 18 |
| 6 . CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 18 |
| 7. DISPOSIZIONI FINALI | 19 |

PREMESSA

In prosieguo a quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla Sottomisura 6.4, il presente allegato intende disciplinare e specificare le modalità di esecuzione degli interventi, le procedure e le modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso, le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento (DdP), nonché gli impegni a carico dei beneficiari e le disposizioni di cui alla DGR 1801/19 in materia di Riduzioni e Esclusioni per inadempimenti da parte degli stessi.

1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1.1. Tipologia degli aiuti

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

In applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per il triennio di riferimento. Pertanto, nella determinazione dell'aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai benefici si terrà conto di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nei tre anni precedenti ai sensi del regime de minimis.

A) Nel caso di **aiuto in conto capitale** l'erogazione potrà avvenire con diverse modalità (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

DdP dell'anticipo

Nel caso di richiesta di aiuti in conto capitale è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le

assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato.

Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema, la sottoscrive e la data.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

La prima DdP dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e sarà stata presentata la comunicazione di inizio attività con regolare SCIA. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

B) Nel caso di **aiuto in conto interesse** l'aiuto è determinato in relazione al finanziamento erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai beneficiari sensi dell'Sottomisura 6.4.

L'importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa ammessa al netto dell'IVA e la durata del finanziamento (periodo di ammortamento) potrà essere definita liberamente tra le parti contraenti.

Indipendentemente dalla durata stabilita nel contratto di finanziamento, l'aiuto in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all'effettiva durata. L'aiuto in conto interessi comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi.

Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo del contributo in conto interesse si procederà come di seguito. Per la parte del tasso costituito dall'Interest Rate Swap (IRS) si farà riferimento all'IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore, mentre la parte afferente allo spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in analogia a quanto stabilito per l'anno 2017 con D.G.R. 2213 del 28/12/2016 in merito ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS. Per i contratti di mutuo che saranno stipulati dopo il 31/12/2017 sarà preso a riferimento il valore dello spread che sarà fissato dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato regolato il contratto di mutuo.

Il sostegno in conto interesse sarà erogabile in due tranches.

La prima tranche, riconoscibile solo al termine del periodo di preammortamento e con riferimento all'interesse relativo a tale periodo, dovrà essere richiesta a titolo di Acconto.

La seconda tranche – da richiedere a seguito dell'entrata in ammortamento del mutuo e con riferimento all'interesse attualizzato relativo al periodo di ammortamento del mutuo e, comunque, per un periodo massimo di 10 anni - deve essere richiesta al termine degli interventi ammessi ai benefici e dovrà essere richiesta a titolo di Saldo.

In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in conto interesse non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario superi l'importo minimo definito dalle norme vigenti o dalle regole stabilite dall'Organismo Pagatore (AGEA) è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia.

Sulla base delle Dichiarazioni sostitutive fornite dal beneficiario, con le relative informazioni riguardanti i soggetti, individuati per tipologia di impresa, dall'art.85 del D. Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata d'ufficio la richiesta alla Prefettura competente per territorio.

Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di presentazione di ulteriori domande di pagamento in presenza di certificato ancora in corso di validità, rilasciato a seguito di precedenti domande di pagamento (anticipazioni e acconti).

Qualora, a seguito di tale acquisizione, dovessero risultare situazioni interdittive a carico del beneficiario, si procederà alla revoca dell'eventuale contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

1.2.1 Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di anticipo, garantito da fideiussione in favore di AGEA, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo Ente Regione Puglia.

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione.

La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere consegnata al protocollo della Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura 6.4, corredata di tutta la documentazione di seguito elencata:

- garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa);
- documento di identità del richiedente.

1.2.2. Domanda di pagamento dell'acconto

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su stato di avanzamento lavori (S.A.L.), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo Ente Regione Puglia.

L'erogazione dell'acconto, nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti e/o del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto proposto, avverrà solo a seguito di presentazione e verifica della documentazione probante i predetti requisiti.

Il requisito di ammissibilità finanziaria si intende anche acquisito se, entro il termine di 180 giorni dalla data di del provvedimento di concessione dell'aiuto, il richiedente dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell'investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati dal conto corrente dedicato. A partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto non saranno riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto dedicato.

E' possibile presentare massimo due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori e ciascuna domanda deve essere obbligatoriamente supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici che giustifichi l'erogazione del contributo richiesto in acconto.

Nel caso sia stata erogata un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, le domande di pagamento dell'acconto non potranno, cumulativamente riguardare più del 40% del contributo concesso, con la prima domanda di pagamento dell'acconto per un importo non inferiore al 30%.

Nel caso in cui non sia stata erogata alcuna anticipazione sul contributo concesso, la prima domanda di acconto potrà riguardare un importo di contributo compreso tra il 40% e il 60% del contributo totale concesso e la seconda un importo tale che, cumulativamente con la prima, non superi il 90% del contributo concesso.

Tali domande potranno essere presentate a seguito di uno stato di avanzamento dei lavori che giustifichi tale richiesta e, pertanto, a prescindere dall'importo dell'anticipazione erogata.

La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere consegnata al protocollo della Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura 6.4, corredata della pertinente documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta di seguito elencata:

- documento di identità del richiedente gli aiuti;

- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi dovrà comparire il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione o di altra scrittura equipollente. Le fatture riferite ad acquisto di beni e/o servizi e di impianti di rete fissa, acquisiti prima della presentazione della DdS di cui alla disposizione contenuta nell'art. 45 comma 2 lettera c) del Reg. Ue n. 1305/2013, potranno essere rendicontate solo previa regolarizzazione da effettuarsi con le modalità comunicate dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 di cui alla DAdG n. 45 del 04/02/2021 "Misure non connesse alle superficie e agli animali – Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità di documenti giustificativi di spesa";
- copia dei Documenti di Trasporto ove espressamente indicati in fattura;
- copia degli atti di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata e rilasciata dall'Istituto di credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato, timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
 - contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili (prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti, sia in percentuale);
 - disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili e/o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge).

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere caricata dai tecnici sul nuovo modulo applicativo del Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia (SIARP) indicato in apposita comunicazione PEC inviata dalla Regione Puglia.

1.2.3 Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati nel termine stabilito dal provvedimento di concessione degli aiuti e da altri provvedimenti e comunicazioni

connesse alla concessione degli aiuti medesimi, pena l'applicazione delle riduzioni di cui alla D.G.R. n. 1801 del 17/10/2019.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi e l'avvenuta comunicazione di inizio attività con SCIA.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo Ente Regione Puglia entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

Entro la data stabilita per il rilascio della domanda di pagamento nel portale SIAN, così come specificato al comma precedente, devono essere state sostenute le spese relative all'investimento oggetto dell'aiuto pubblico, giustificate con i relativi titoli di pagamento.

La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere consegnata al protocollo della Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura 6.4, entro 40 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi e corredata della pertinente documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta di seguito elencata:

- documento di identità del richiedente gli aiuti;
- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi dovrà comparire il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione o di altra scrittura equipollente. Le fatture riferite ad acquisto di beni e/o servizi e di impianti di rete fissa, acquisiti prima della presentazione della DdS di cui alla disposizione contenuta nell'art. 45 comma 2 lettera c) del Reg. Ue n. 1305/2013, potranno essere rendicontate solo previa regolarizzazione da effettuarsi con le modalità comunicate dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 di cui alla DAdG n. 45 del 04/02/2021 "Misure non connesse alle superfici e agli animali – Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità di documenti giustificativi di spesa";
- copia dei Documenti di Trasporto ove espressamente indicati in fattura;
- copia degli atti di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata e rilasciata dall'Istituto di

credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;

- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato, timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
 - contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili (prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti, sia in percentuale);
 - disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili e/o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge);
- dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza ove pertinente;
- dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., sull'HACCP e sullo smaltimento dei rifiuti, ove previsti;
- dichiarazioni di conformità dei macchinari alle normative CE.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere caricata dai tecnici sul nuovo modulo applicativo del Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia (SIARP) indicato in apposita comunicazione PEC inviata dalla Regione Puglia.

1.3. Modalità di pagamento delle spese

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- Bonifico;
- Assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- Modello F24;
- Ricevute bancarie;
- Bollettini di c/c postali.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate con moneta contante, anche se di modesta entità ed in regola con la normativa vigente, non potranno essere ammessi agli aiuti.

I pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato".

Vengono altresì considerati eleggibili, eccezionalmente, pagamenti non transitati dal "conto corrente dedicato", ma da conto corrente intestato esclusivamente

all'impresa beneficiaria, a condizione che gli stessi siano perfettamente tracciabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa e che venga presentata una dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale siano specificate le relative motivazioni.

Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di attuazione del programma di investimento/operazione e sullo stesso dovranno risultare le operazioni riferibili agli investimenti/operazioni ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite dal pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/operazioni ammesse ai benefici.

Le modalità innanzi specificate devono essere adottate per tutti i pagamenti effettuati, riferiti al costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi ammessi, compresa anche la "quota privata" a carico della ditta beneficiaria.

È consentito, portando preventivamente a conoscenza il Responsabile di Sottomisura della SM 6.4, in via eccezionale e motivandone le cause, la sostituzione del conto corrente dedicato inizialmente utilizzato con un altro di nuova apertura.

2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi

L'ultimazione degli interventi deve avvenire entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui alla D.G.R. n. 1801 del 17/10/2019.

Il termine di ultimazione dei lavori, a fronte di apposita richiesta del beneficiario da inoltrare al Responsabile della Sottomisura 6.4 tramite PEC, potrà essere prorogato del tempo strettamente necessario al completamento dell'investimento agevolato solo nel caso quest'ultimo ravvisi cause di forza maggiore, motivazioni oggettivamente condivisibili fornite e documentate nella richiesta di proroga, anche in considerazione della emergenza da Covid-19.

Per le ditte che alla scadenza dei termini stabiliti nella concessione della proroga non avranno terminato i lavori si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

In tutti i casi in cui le proroghe del termine sono state autorizzate dall'amministrazione regionale non vanno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alla D.G.R. n. 1801/19.

Nel caso in cui non può essere concessa una proroga a sanatoria, si procederà comunque all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi e saranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 1801/19.

2.2. Autorizzazioni

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente all'inizio della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali.

3. VARIANTI ED ADATTAMENTI TECNICI

3.1. Tipologie di variante

E' attualmente disponibile nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) una procedura informatica, con relativa modulistica, che permette di presentare la "DOMANDA DI VARIANTE - PSR 2014-2020" per le cosiddette MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI.

La procedura del SIAN e la relativa modulistica distinguono le seguenti tipologie di variante:

- Variante di progetto;
- Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione;
- Variante per cambio beneficiario;
- Variante per comunicazione ribasso d'asta.

Nel caso specifico della SM 6.4 sono attivabili solo le prime tre fattispecie di variante.

Variante di progetto

Le varianti progettuali possono riguardare modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifiche della tipologia delle opere approvate e possono essere richieste solo dopo la concessione del finanziamento.

- a) Le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate sono consentite nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando. Tali modifiche possono scaturire anche a seguito di acquisizione dei titoli abilitativi. In tal caso, la successiva presentazione dei titoli abilitativi e, comunque del progetto esecutivo, deve essere effettuata attraverso specifica richiesta di variante da proporre nei termini e con le modalità di seguito stabilite. La struttura regionale effettuerà l'istruttoria della domanda di variante valutando l'investimento alla luce della documentazione presentata; in esito a tale istruttoria, può generarsi anche una

riduzione dell'importo concesso. Le determinazioni istruttorie conseguenti sono comunicate al beneficiario con indicazione degli interventi e della spesa ammessi.

Le modifiche possono comportare variazioni nelle voci di spesa; ciò è consentito purché nel novero degli interventi ammissibili previsti dal bando. Per le voci di spesa a preventivo è necessario, in sede di richiesta della variante, fornire tre preventivi di fornitura comparabili con relazione giustificativa della scelta operata; la relazione non è necessaria in caso di scelta del preventivo con importo minore. Per le voci di spesa da prezzario si farà riferimento al prezzario di riferimento tempo per tempo vigente.

Nel caso di variante successiva a titoli abilitativi acquisiti, sono consentite modifiche tecniche delle opere approvate e/o variazioni nelle voci di spesa solo a condizione che restino validi i titoli abilitativi già conseguiti.

- b) Le modifiche delle tipologie delle opere sono approvate nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando. Qualora le modifiche proposte comportassero l'ottenimento di nuovi titoli abilitativi, questi devono necessariamente essere ottenuti e presentati entro il termine della fase istruttoria della domanda di variante.

Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione

La modifica delle superfici oggetto di intervento o il cambio di sede degli investimenti, inteso quale spostamento su particelle (unità locale) non comprese nel progetto sulla base del quale è stata approvata la concessione del sostegno, può essere consentito nel rispetto di quanto previsto dai requisiti di ammissibilità del bando.

In tutti i casi, per gli immobili oggetto di variante il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (titolo di possesso/detenzione, durata della detenzione, consenso del proprietario, ecc.).

Qualora le modifiche proposte comportassero l'ottenimento di nuovi titoli abilitativi, questi devono necessariamente essere ottenuti e presentati entro il termine della fase istruttoria della domanda di variante.

Variante per cambio di beneficiario

Il cambio di beneficiario è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 "Cessione di aziende" del Reg. UE n. 809/2014 nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

Con questa fattispecie di variante un nuovo soggetto subentra nella realizzazione degli investimenti. Le motivazioni di tale variante possono essere la cessione dell'azienda, oppure alcune circostanze eccezionali quali: decesso del beneficiario, prolungata incapacità professionale.

La richiesta può essere presentata mediante invio PEC al Responsabile della SM 6.4 ogni qualvolta si presentino le motivazioni di cui sopra, a prescindere dallo stato del progetto e, nel caso di circostanze eccezionali, anche nel contesto di bandi che non prevedono varianti. In caso di circostanze eccezionali, la richiesta di variante deve essere preceduta dalla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 4 Reg. (UE) 640/2014. La Struttura Regionale, eccezionalmente, potrà consentire il cambio di beneficiario anche in presenza di vincoli in senso contrario indicati nel bando.

In ogni caso il beneficiario subentra in tutti gli impegni e gli obblighi connessi alla concessione del sostegno.

Il subentro nella realizzazione del progetto è consentito a condizione che:

- il soggetto subentrante possieda tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso e posseduti da parte del beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- il progetto oggetto di finanziamento sia interamente realizzato così come approvato in sede di ammissione a finanziamento, fatti salvi eventuali adattamenti tecnico economici e varianti approvati;
- la richiesta di subentro comporti il passaggio della conduzione dell'intera azienda agricola oggetto di finanziamento al soggetto subentrante;
- sia garantito il punteggio conseguito dalla domanda di sostegno o comunque non venga compromesso il punteggio soglia e/o minimo;
- il subentro avvenga esclusivamente dopo l'ammissione agli aiuti del progetto presentato dal soggetto originario, salvo nel caso di subentro degli eredi a seguito di decesso del richiedente gli aiuti;
- il cedente non abbia debiti esigibili tramite compensazione da parte di AGEA, in particolare se trattasi di debiti nei confronti della Comunità europea.

3.2. Principi generali

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, il beneficiario può richiedere una sola variante per tutte le tipologie su indicate, fatto salvo quella per cambio di beneficiario che dovrà essere sempre motivata.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva nonché dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Pertanto, la proposizione di varianti che comportino il mancato mantenimento del rispetto delle condizioni di ammissibilità non sono ammissibili, al pari delle varianti per le quali, in esito alla valutazione delle stesse, il richiedente non conservi posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del sostegno o sia compromesso il punteggio soglia e/o minimo previsto dall'avviso pubblico in quanto da considerarsi criterio di ammissibilità.

In presenza di criteri di selezione per cui sono assegnati punteggi calcolati sulla media dei progetti presentati, le varianti non hanno effetti sulla rideterminazione di tale media.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative come definite al successivo paragrafo Adattamenti tecnici.

La variante non può causare un aumento dell'importo concesso. Qualora la variante approvata comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso, la parte eccedente l'importo originario è a totale carico del beneficiario e sarà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate anche ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento. Fatte salve le cause di forza maggiore, non sono ammissibili varianti che comportino una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto a quella ammessa a finanziamento e che, comunque, comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

3.3. Termini per la presentazione delle varianti

La variante non può comportare la proroga delle scadenze stabilite per la presentazione della documentazione obbligatoria prevista nell'Avviso pubblico, né la proroga della data stabilita per l'ultimazione dei lavori.

Pertanto, la variante può essere presentata tra la data di concessione dell'aiuto ed i 180 giorni antecedenti la data stabilita per l'ultimazione dei lavori e non può, in nessun caso, essere concessa oltre 180 giorni antecedente la data stabilita per l'ultimazione dei lavori.

3.4 Gestione procedurale delle richieste di variante

Le modifiche progettuali, dal punto di vista procedurale, devono essere richieste e corredate della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, secondo modalità e termini disciplinati anche in considerazione delle specifiche funzionalità del portale SIAN. Di converso, la struttura regionale con specifica procedura istruttoria verificherà quanto disposto dai relativi atti amministrativi/procedurali e comunicherà l'esito al beneficiario. La rendicontazione delle spese ammesse in variante sarà resa possibile ove le stesse siano state sostenute successivamente alla data di approvazione della medesima variante.

3.5 Disciplina degli adattamenti tecnici

Le modifiche progettuali di lieve entità, definite come adattamenti tecnici, potrebbero essere consentite secondo i principi di seguito riportati.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in una percentuale massima definita della spesa ammessa al sostengo e comunque non oltre il 10% della stessa.

In tale fattispecie rientra anche quella del cambio di preventivo purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa determinata nel computo metrico approvato; ove si tratti di bene a preventivo, l'istruttore dovrà compilare l'apposita check-list prevista per i preventivi e valutarne l'esito.

Per gli adattamenti tecnici non è prevista preventiva richiesta da parte del beneficiario ma specifica relazione tecnica con dettagliata motivazione e giustificazione degli stessi da allegare alla pertinente domanda di pagamento di acconto o di saldo.

Nell'ambito degli "adattamenti tecnici ed economici" è consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alle medesime macro voci di spesa e siano finalizzate al completamento dell'intervento indicato in progetto.

Qualora gli "adattamenti tecnici ed economici", risultassero non conformi ed ammissibili, il Responsabile di Sottomisura comunicherà l'esito negativo al soggetto beneficiario.

3.6 Rimodulazione

Le imprese ammesse ai benefici, in funzione di sopraggiunte esigenze aziendali, possono presentare proposte di rimodulazione della spesa ammessa per gli interventi proposti, senza che siano apportate varianti al progetto approvato.

In tal caso, non sono ammissibili rimodulazioni che comportino una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto a quella ammessa a finanziamento e che, comunque, comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

A tal fine, dovrà essere presentata al protocollo della Regione Puglia apposita relazione a firma congiunta del tecnico e del richiedente contenente le motivazioni che hanno portato alla richiesta di rimodulazione della spesa ed un quadro comparativo tra le spese ammesse in DDS e quelle oggetto di rimodulazione.

Le rimodulazioni potranno essere approvate solo a condizione che il richiedente conservi posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del sostegno o sia compromesso il punteggio soglia e/o minimo previsto dall'avviso pubblico in quanto da considerarsi criterio di ammissibilità.

In considerazione del fatto che la rimodulazione determina una riduzione della spesa inizialmente ammessa agli aiuti e del relativo contributo concesso, è necessario evidenziare che in presenza di avvenuta erogazione dell'anticipazione l'approvazione della rimodulazione è condizionata alla avvenuta riconciliazione dell'anticipazione erogata (giustificata da documenti contabili ed estratto del conto dedicato) e, in caso contrario, alla restituzione da parte della ditta beneficiaria dell'anticipazione erogata in esubero con riferimento al nuovo contributo rideterminato.

Di tanto deve essere data informativa alla impresa richiedente con la comunicazione di approvazione condizionata della rimodulazione nella quale deve essere precisato che solo a seguito dell'avvenuta restituzione ad AGEA della somma di che trattasi tale approvazione diventerà definitiva.

4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli amministrativi verranno effettuati su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo. Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo che in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità tali da inficiare l'ammissibilità a finanziamento, saranno revocati gli aiuti (Reg. UE 809/2014), con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

5. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1801/2019.

6 . CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore quelle previste all'art. 2 del Reg. UE 1306/2013.

7 . D ISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

In merito alla tracciabilità dei giustificativi di spesa, considerato che Le Linee Guida delle Spese Ammissibili, al paragrafo 3.17, prevedono che "Le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma devono istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite

timbratura nel caso di fatture datate prima del 1 gennaio 2019, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari", l'ADG del PSR Puglia 2014 -2020 ha ritenuto di dover dettare con la Determinazione n. 54 del 2 febbraio 2021, le disposizioni in merito alla trasparenza e tracciabilità di alcuni documenti giustificativi di spesa con particolare riferimento alle fatture elettroniche incomplete di CUP e/o scrittura equipollente, ovvero prive di CIG (ove previsto dalla normativa di riferimento) come di seguito elencate, fermo restando tutti gli altri requisiti per l'ammissibilità delle spese previsti dagli Avvisi Pubblici e dalle conseguenti disposizioni procedurali:

- Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 e successivamente al rilascio di concessione e relativo CUP;
- Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg. (UE) 1305/2013);
- Fatture elettroniche emesse dopo il 01 gennaio 2019 per investimenti effettuati prima del rilascio della concessione e del relativo CUP;
- Fatture elettroniche emesse nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 per investimenti effettuati dopo il rilascio della concessione e relativo CUP;
- Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 prive di CIG, ove previsto dalla normativa di riferimento;
- Fatture emesse entro il 31 dicembre 2020 prive di CIG, ove previsto dalla normativa di riferimento.

Per la regolarizzazione della sopra citata documentazione, si rimanda alla DAdG n. 54 del 5 febbraio, 2021.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2014 – 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2020) 8283 del

20/11/2020, allo specifico Avviso pubblico, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.